

REGIONE PIEMONTE

Provincia del Verbano Cusio Ossola



COMUNE DI VILLADOSSOLA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

VARIANTE PARZIALE V26

(art. 17,c.5 L.R. 56/77 s.m.i.)

PROGETTO PRELIMINARE

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE NORME DI ATTUAZIONE**

B-V26

Giugno 2022

I Progettisti

ARCHITETTI Luigi Bovio & Milena Gibroni
C.so Dissegna n°2, 28845 DOMODOSSOLA (VB)
Tel.- fax. 0324/242343 Part. I.V.A. n° 01361600032

Il Sindaco

**Il segretario
comunale**

**Il responsabile
del procedimento**

n.b.:

nello stralcio delle norme di attuazione che segue le parti modificate e/o aggiunte attraverso la **Variante Parziale V26** sono evidenziate dall'uso del *presente carattere ARIAL corsivo in colore verde*, le parti stralciate sono barrate (~~barrate~~).

Nella presente versione sono altresì evidenziate le altre modifiche introdotte precedentemente:

A) D.C.C. n° 27 del 20.8.2002

(CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA DI CUI ALLA RELAZIONE DI ESAME DELLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA - SETTORE URBANISTICO TERRITORIALE PROVINCIA DI VERBANIA - NOTA ASSESSORILE PROT. 2923/1999 IN DATA 09.03.1999)

CONTRODEDUZIONI

Sono stati effettuati:

- Stralci
- Modifiche
- Aggiunte

Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del carattere *corsivo*.

B) Modifiche “ex officio”, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 15, comma 11, introdotte in sede di approvazione con Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2003, n. 7-8840

1. MODIFICHE “EX OFFICIO”

Sono stati effettuati:

- Stralci
- Modifiche
- Aggiunte

Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del presente carattere corsivo sottolineato.

C) VARIANTI

Nella presente versione sono state inoltre inserite le modifiche derivanti dall'ultima Variante introdotta al P.R.G.C. vigente successivamente all'adozione definitiva del presente nuovo P.R.G.C.; sono stati effettuati:

- Stralci
- Modifiche
- Aggiunte

Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del carattere (courier) utilizzato nel presente p.to Varianti.

D) Variante Strutturale V18 – Adeguamento RIR

Sono altresì evidenziate le modifiche introdotte attraverso la Variante Strutturale V18 di adeguamento dall'elaborato tecnico RIR.

Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del carattere ARIAL utilizzato nel presente p.to D, le parti stralciate sono barrate (~~barrate~~).

E) Variante Parziale V24 - Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del *presente carattere ARIAL corsivo in colore blu*, le parti stralciate sono barrate (~~barrate~~).

Stralcio Norme di attuazione

(Artt. modificati: 3.1.1., 3.2.4., 3.2.6., 3.3.3., 5.3.1.)

Nota:

Le modifiche apportate con la variante parziale "V26" sono evidenziate dall'uso del **presente carattere corsivo colore verde**

Art. 3.1.1. - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale.

Le destinazioni specifiche delle aree, conformi all'art. 21 della Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, sono topograficamente illustrate negli elaborati di Piano salvo per alcune aree al servizio di insediamenti produttivi o terziari per le quali il reperimento delle aree per le specifiche destinazioni è prescritto attraverso la normativa. E' ammesso che ogni area, anche se indicata in cartografia con un vincolo d'uso pubblico specifico e preciso, può essere destinata, se occorrerà, ad un servizio diverso purché sia mantenuta la destinazione pubblica a seguito di adozione di variante allo strumento urbanistico generale ovvero procedura di cui alla legge 1/78.

Le destinazioni specifiche previste sono le seguenti:

a) per gli insediamenti residenziali

- aree con attrezzature per l'istruzione dell'obbligo dove l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi e decreti in materia di edilizia scolastica;
- aree per attrezzature di interesse comune dove l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi di settore ed in mancanza di esse la superficie coperta non potrà essere superiore al 50% della superficie di competenza e l'altezza degli immobili non superiore a ml. 10,00 salvo parti eccezionali e limitate; in tali aree possono essere realizzati, dietro approvazione del Consiglio Comunale, da Enti ed associazioni di interesse pubblico anche attrezzature quali circoli dopolavoristici, attrezzature per il tempo libero e simili con relative attrezzature e locali di spettacolo popolare, tramite concessione di un diritto di superficie di anni 30 e la stipula di una convenzione che contempli le modalità di utilizzazione e di servizio delle attrezzature da parte della collettività e la cessione gratuita dell'immobile al Comune allo scadere della convenzione;
- aree per parchi gioco e sport destinate alla creazione di parchi pubblici, attrezzature per il gioco, nonché attrezzature sportive, anche in tal caso è ammesso l'intervento di enti ed associazioni di interesse pubblico e ciò dietro approvazione del Consiglio Comunale con la stipula di apposita convenzione che stabilisca le modalità di utilizzazione e di servizio delle attrezzature da parte della collettività, nonché la cessione gratuita delle medesime al Comune allo scadere del diritto di concessione trentennale;
- aree per parcheggi destinati alla creazione di parcheggi di superficie o all'installazione di autorimesse collettive; in tal secondo caso viene stipulata apposita convenzione che contempla le modalità di utilizzazione degli immobili realizzati e la cessione gratuita dei medesimi, al Comune, allo scadere della convenzione trentennale dell'area.
Valgono inoltre le disposizioni di cui alla legge 24.3.1989, n° 122;

b) per gli insediamenti produttivi

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi di nuovo impianto non dovrà scendere al di sotto del 10% della superficie territoriale di ciascuna unità locale di nuovo impianto; la destinazione specifica delle medesime è decisa dal Comune;

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORME DI ATTUAZIONE VARIANTE PARZIALE V26

- per gli impianti esistenti, nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti, la misura della dotazione non sarà inferiore al 10% della superficie fondiaria teoricamente asservita all'ampliamento in base al rapporto di copertura massimo stabilito per quell'area dal piano; la misura può tuttavia essere più elevata su decisione del Consiglio Comunale per motivi di interesse pubblico;
- le aree occorrenti possono anche essere reperite esternamente al lotto di competenza nell'ambito delle aree appositamente vincolate dal Piano per le attrezzature in oggetto;
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune; tutto ciò fatto salve le aree soggette a piani esecutivi per le quali vale la normativa specifica propria dell'area.
- nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse non conveniente l'acquisizione delle aree di cui al presente punto, o perché di troppo modeste dimensioni per essere efficacemente utilizzate, o perché non opportunamente ubicate, tale cessione può essere sostituita da un contributo in denaro pari al valore delle aree da acquisire, utilizzabile dall'Amministrazione per l'acquisizione di aree equivalenti nei luoghi individuati dal p.r.g.c. destinate ad attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi.

c) per gli insediamenti commerciali e direzionali

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali non dovrà scendere al di sotto del 100% della superficie lorda del pavimento dei nuovi edifici previsti;
- per gli impianti esistenti, nel caso di interventi di ampliamento il Sindaco richiederà, per motivi di interesse pubblico, il reperimento delle aree per le attrezzature in oggetto in misura minima del 100% della superficie **complessiva (~~preesistente e nuova~~) di ampliamento** destinata all'attività;
- le aree occorrenti potranno essere reperite in aree ad altro uso (con assoggettamento di queste ad uso pubblico) purché in questo secondo caso l'area proposta non disti più di 100 ml. dall'impianto oggetto di intervento; *non potranno essere a tal uso reperite aree già destinate dal presente Piano a standards urbanistici afferenti la residenza.*
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune.

le succitate aree non potranno essere cintate e intercluse neppure nelle ore notturne, salvo aree di interesse limitato per le quali l'Amministrazione Comunale nei casi in cui lo ritenesse conveniente potrà concedere la chiusura, onde garantire la sicurezza dei complessi edilizi privati.

Nelle aree di cui al presente articolo ricadenti nelle "Aree di esclusione" individuate dall'Elaborato Tecnico RIR (tav. VI) e riportate nelle tavv. PD-V18 della Variante V18 non sono ammessi gli elementi di categoria territoriale A e B di cui al D.M. 9.5.2001.

(.....)

Art. 3.2.4. - C - Aree di completamento.**1) Oggetto dell'area:**

- parti del territorio parzialmente edificate, inserite o in frangia agli insediamenti esistenti, dotate di opere di urbanizzazione o con previsione di loro realizzazione.

2) Destinazioni d'uso proprie o ammesse:

- destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi per attrezzi agricoli da giardinaggio, laboratori di casa ecc.), i servizi sociali, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli studi professionali, le attrezzature turistiche e ricettive;
- destinazioni ammesse: artigianato di servizio non nocivo né molesto che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale e che non comporti occupazione di aree esterne con depositi di materiale e prodotti.

3) Tipi di intervento:

- tutti quelli ammessi nei tessuti edilizi saturi (art. 3.2.2.) e inoltre:
- completamento con nuova costruzione di fabbricati a destinazione residenziale
- nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza quali autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento degli animali da cortile;

4) Modalità di intervento:

- autorizzazione Legge 457/78 art. 48 e art. 56 Legge regionale n. 56/77 e successive m. ed i., per gli interventi del tipo MS;
- concessione semplice legge 10/77 art. 3, per gli interventi di ogni altro tipo ammesso fatti salvi i disposti di cui alla legge 94/82;
- nelle aree C l'Amministrazione Comunale in funzione della parziale urbanizzazione dell'area potrà richiedere la formazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 e 44 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, oppure stipula di una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti ai sensi dell'art. 49, 5° comma della LR 56/77 e s. m. e i.

5) Parametri:

- IF: indice di densità fondiaria massima = a) nel caso di interventi di ampliamento e ampliamento con sopraelevazione AS (art. 2.1.9. lett. a) su edifici esistenti: vedi prec. art. 3.2.2. (p.5)
nel caso di nuova costruzione:
1,00 mc/mq.
Il volume massimo edificabile all'interno di ogni singola area non dovrà superare i 1.000 mc. ad esclusione delle aree C19 - C47 - C49 per le quali il volume massimo edificabile sarà rispettivamente di: 520 mc. (C19); 500 mc. (C47); 600 mc. (C49).
Per l'area C58 l'indice di densità fondiaria massima sarà di 1,60 mc/mq.
Per l'area C-23 all'indice di densità fondiaria massima viene consentito un incremento di 2.000 mc.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORME DI ATTUAZIONE VARIANTE PARZIALE V26

Per l'area C-50 all'indice di densità fondiaria massima viene consentito un incremento di 150 mc.

*Per le nuove aree di completamento C67 – C68 - C69 – C70 – C71 – C72 – C73 – C74 – C75 – C76 – C77 – C78 – C79 – C80 – C81- **C82**, individuate attraverso la variante parziale V24 (2020) e **V26 (2022)** si demanda alla tabella contenuta nel successivo p.to 6 ter.*

- RC: rapporto di copertura massimo = 30%
- H: altezza massima fuori terra = 12.50 o pari alla preesistente
- df: visuale libera minima = 10.00 ml. *e comunque non inferiore all'altezza del fabbricato più alto*
- dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo fra le parti confinanti *che risulti da apposito atto registrato e trascritto*
- ds: distanza minima dalle strade esist. = vedere Tab. A art. 3.1.3.
- numero massimo di piani fuori terra = 3 (esclusa l'eventuale mansarda)
- parcheggi di uso privato = 1,00 mq/10 mc.
- parcheggi da attrezzare ad uso pubblico con cessione gratuita al Comune = 3,50 mq/90 mc. (1)

(1) Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse non conveniente l'acquisizione delle aree di cui al presente punto, o perché di troppo modeste dimensioni per essere efficacemente utilizzate, o perché non opportunamente ubicate, tale cessione può essere sostituita da un contributo in denaro pari al valore delle aree da acquisire (compresa la loro attrezzatura), utilizzabile dall'Amministrazione nell'ambito delle zone residenziali per l'acquisizione e/o attrezzatura di aree per parcheggi.

nel caso di autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento di animali da cortile, definiti bassi fabbricati, accessori alla residenza deve essere rispettata la visuale libera minima di ml. 3,00 oppure in aderenza all'edificio principale, mentre la distanza dai confini e dalle strade deve essere nel rispetto delle norme di Codice Civile, ove le condizioni orografiche impediscano tali arretramenti, le autorimesse potranno essere realizzate a distanze inferiori. In questi casi, che verranno valutati di volta in volta dall'Ente Com.le, potranno essere prescritte particolari disposizioni sul terreno dei manufatti stessi, in funzione nella viabilità pubblica;

6) Disposizioni speciali:

Gli interventi edificatori in aree confinanti con aree di Prgc classificate "NA - Nuclei antichi" è obbligatorio uno stretto riferimento con l'edilizia storica per quanto attiene a:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORME DI ATTUAZIONE VARIANTE PARZIALE V26

- taglio e materiali relativi alle aperture esterne (serramenti in legno, oscuramento con persiane o antoni in legno con disegno tradizionale);
- materiali di copertura (lastre in pietra tradizionale, in pietra di altro tipo, in cemento liscio, in eternit svizzero, tutti di colore grigio);
- intonaci e tinteggiature esterne (esclusi tutti i tipi di rivestimento esterno tranne quelli in legno o pietra purché si attengano ai caratteri stilistici dell'architettura dei luoghi).

6 bis)

Nelle aree di cui al presente articolo ricadenti nelle "Aree di esclusione" individuate dall'elaborato tecnico RIR (tav. VI) e riportate nelle tavv. PD-V18 della Variante V18, sono esclusi gli elementi di categoria territoriale A e B di cui al D.M. 9.5.2001; l'eventuale incremento volumetrico previsto al precedente p.to 5), o quello aggiuntivo previsto dalla L.R. 20/2009 e s.m.i., non potranno generare una volumetria complessiva sul lotto (volumetria esistente più ampliamento) che comporti un superamento dell'indice fondiario di 1,5 mc/mq.

Nel caso di edifici direttamente confinanti con le attività Seveso elencate nell'elaborato tecnico RIR, si dovrà inoltre:

- 1) prevedere un muro di separazione sul lato del confinante con l'attività di altezza di 2,50 mt.;
- 2) minimizzare le aperture degli edifici (porte e finestre) sul lato affacciato all'attività;
- 3) verificare e nel caso prevedere l'accessibilità sull'area confinante l'attività di mezzi di soccorso, nonché l'installazione di idonei sistemi di antincendio (quali ad esempio idranti ed attacchi per motopompe).

6 ter) Disposizioni speciali per le Aree "C" individuate dalla Variante Parziale V24 (anno 2020) e dalla Variante Parziale V26 (anno 2022)

Nell'attuazione delle aree C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82 dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- *la progettazione delle nuove costruzioni dovrà prevedere tipologie e materiali coerenti con lo stato dei luoghi e con i caratteri ivi prevalenti (in particolare rivestimenti e coperture) nonché evitare l'uso di tonalità cromatiche troppo accese che non si armonizzino con il contesto circostante*
- *rapporto di permeabilità del suolo = non inferiore al 40% della superficie fondiaria; la superficie permeabile è la porzione di suolo sgombra da costruzioni, priva di pavimentazioni o finita con materiali poggiati su sottofondo non cementizio, in grado di garantire il passaggio e l'assorbimento delle acque meteoriche.*
- *ai fini della mitigazione dei potenziali impatti su componenti vegetazionali, fauna ed ecosistemi, nell'attuazione dei lotti dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:*
 - a) *in caso di impiego di terreno proveniente da altri siti per il recupero e la ricostruzione di aree prative interferite da cantieri, dovrà essere utilizzato terreno che non contenga elementi riproduttivi di specie alloctone esotiche (robinia, ailanto, quercia rossa, ciliegio tardivo, ambrosia, Fallopia japonica, Reynoutria japonica, Buddleja daidii) che possano mettere a rischio le specie autoctone;*

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORME DI ATTUAZIONE VARIANTE PARZIALE V26

b) qualora gli interventi prevedano modificazioni del “verde”, i progetti allegati alle istanze di titolo abilitativo dovranno rendere conto delle specie previste per la realizzazione o il ripristino di aree a verde privato, dimostrando la scelta di specie arboree ed arbustive autoctone;

c) per eventuali ripristini e messa a dimora di “arredo verdi”, si dovrà ricorrere ad essenze arbustive ed arboree che si prestino a favorire la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità;

d) gli eventuali abbattimenti e la rimozione di vegetazione potranno essere eseguiti solo dopo avere verificato l'assenza di nidificazione in corso dell'avifauna e al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna.

Prima dell'inizio dei lavori il soggetto titolare del titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà presentare al Comune dichiarazione che attesti l'impegno all'osservanza delle indicazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) del presente p.to resa in forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445.

Per le nuove aree di completamento individuate attraverso **le varianti parziali V24 (2020) e V26 (2022)** valgono gli indici edificatori contenuti nella seguente tabella (che per alcune aree riporta anche la volumetria massima comunque ammessa sul singolo lotto).

Aree Normative	2. If densità fondiaria massima consentita mc./mq.	3. volume massimo * mc.
C67	0,90	1800
C68	0,90	
C69	1,00	
C70	1,00	
C71	0,75	
C72	0,90	
C73	0,90	
C74	1,00	
C75	1,00	
C76	1,00	
C77	1,00	
C78	0,90	1800
C79	0,90	1800
C80	0,90	
C81	1,00	
C82	1,00	800

* Il valore si intende quale massimo edificabile sul lotto (comprese eventuali volumetrie esistenti) anche in caso di volume potenziale maggiore derivante dall'applicazione dell'indice di densità fondiaria massima.

7) Nota finale:

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(.....)

Art. 3.2.6. - NI - Aree di nuovo insediamento**1) Oggetto dell'area:**

- parti del territorio inedificate non dotate o parzialmente dotate di opere di urbanizzazione, ma con previsione in merito, oggetto di nuovo impianto.

2) Destinazioni d'uso proprie o ammesse:

- destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi per attrezzi agricoli da giardinaggio, laboratori di casa ecc.) associazioni, commercio al dettaglio, studi professionali, esercizi pubblici, attrezzature turistico-ricettive, servizi sociali e attrezzature culturali;
- destinazioni ammesse: artigianato di servizio non nocivo né molesto che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale e che non comporti occupazione di aree esterne con depositi di materiale e prodotti.

3) Tipi di intervento:

- nuovo impianto con nuova costruzione di fabbricati a destinazione residenziale
- nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza quali autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento degli animali da cortile;

4) Modalità di intervento:

- concessione semplice legge 10/77 art. 3, per gli interventi di ogni altro tipo ammesso fatti salvi i disposti di cui alla legge 94/82;
- P.E.E.P. ai sensi art. 41 L.R. 56/77 s.m.e i. nell'area "NI-4" e nell'area "NI-24";
- nelle aree NI l'Amministrazione Comunale in funzione della parziale urbanizzazione dell'area potrà richiedere stipula di una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti ai sensi dell'art. 49, 5° comma della LR 56/77 e s. m. e i.

5) Parametri:

- IT: indice di densità territoriale massimo = 0,60 mc/mq
(nel caso di strumento urbanistico
esecutivo)
Il volume massimo edificabile all'interno dell'area
NI6 non dovrà superare i 4.764 mc.

Per le aree NI6, NI15, NI16, NI20 la maggiore superficie derivante dalla variante parziale V26 (2022) non potrà essere conteggiata ai fini dell'applicazione della volumetria edificabile

- IF: indice di densità fondiaria massimo = 0,80 mc/mq.
(nel caso di intervento diretto)
- RC: rapporto di copertura massimo = 30%
- H: altezza massima = 12.50 ml.
- n max piani f.t. = 3 (più l'eventuale mansarda)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORME DI ATTUAZIONE VARIANTE PARZIALE V26

- df: visuale libera min. = 10,00 ml. *e comunque non inferiore all'altezza del fabbricato più alto*
- dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti che risulti da apposito atto registrato e trascritto
- ds: distanza min. dalle strade esistenti = vedere Tab. A art. 3.1.3.
- parcheggi di uso privato = 1,00 mq/10 mc.
- parcheggi di uso pubblico e aree a verde per il gioco (nel caso di strumento urb. esecutivo) = 15 mq/ab.
- parcheggi da attrezzare ad uso pubblico con cessione gratuita al Comune (nel caso di intervento diretto) = 3,50 mq/90 mc. (1)

(1) Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse non conveniente l'acquisizione delle aree di cui al presente punto, o perché di troppo modeste dimensioni per essere efficacemente utilizzate, o perché non opportunamente ubicate, tale cessione può essere sostituita da un contributo in denaro pari al valore delle aree da acquisire (compresa la loro attrezzatura), utilizzabile dall'Amministrazione nell'ambito delle zone residenziali per l'acquisizione e/o attrezzatura di aree per parcheggi.

nel caso di autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento di animali da cortile, definiti bassi fabbricati, accessori alla residenza deve essere rispettata la visuale libera minima di ml. 3,00 oppure in aderenza all'edificio principale, mentre la distanza dai confini e dalle strade deve essere nel rispetto delle norme di Codice Civile, ove le condizioni orografiche impediscano tali arretramenti, le autorimesse potranno essere realizzate a distanze inferiori. In questi casi, che verranno valutati di volta in volta dall'Ente Com.le, potranno essere prescritte particolari disposizioni sul terreno dei manufatti stessi, in funzione nella viabilità pubblica;

6) Disposizioni speciali:

Per gli interventi edificatori in aree confinanti con aree di Prgc classificate "NA - Nuclei antichi" è obbligatorio uno stretto riferimento con l'edilizia storica per quanto attiene a:

- taglio e materiali relativi alle aperture esterne (serramenti in legno, oscuramento con persiane o antoni in legno con disegno tradizionale);
- materiali di copertura (lastre in pietra tradizionale, in pietra di altro tipo, in cemento liscio, in eternit svizzero, tutti di colore grigio);
- intonaci e tinteggiature esterne (esclusi tutti i tipi di rivestimento esterno tranne quelli in legno o pietra purché si attengano ai caratteri stilistici dell'architettura dei luoghi).

7) Nota finale:

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(.....)

Art. 3.3.3. - D3 - Aree produttive di nuovo impianto e/o completamento.**1) Oggetto dell'area:**

- aree destinate ad insediamenti produttivi di nuovo impianto e/o completamento.

2) Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

- le medesime di cui al punto 2 dell'art. 3.3.2. precedente.

3) Tipi di intervento ammessi:

- nuova costruzione di fabbricati a destinazione produttiva, residenziale o terziaria (queste ultime purché funzionali all'attività produttiva).

La parte di area denominata D3-2 bis, che costituisce un'area unitaria insieme all'area D3-2, può essere utilizzata esclusivamente per il deposito dei materiali e non per la realizzazione degli interventi edificatori previsti per le aree D3.

4) Modalità di intervento:

- concessione semplice legge 10/77 art. 3, per gli interventi ammessi per tutte le aree ad esclusione dell'area D3-5; l'Amministrazione Comunale in funzione della parziale urbanizzazione dell'area potrà richiedere la formazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 e 44 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, oppure stipula di una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti ai sensi dell'art. 49, 5° comma della LR 56/77 e s. m. e i.;
- P.I.P. ai sensi art. 42 L.R. 56/77 e s. m. e i. nell'area D3-5.

5) Parametri:

- RC: rapporto di copertura massimo = 50% di SF
- H: altezza massima degli edifici = 10,00 ml. salvo altezze maggiori per parti tecnologicamente indispensabili; solo nella zona D3-5 l'altezza massima degli edifici è pari a 15 ml. salvo altezze maggiori per parti tecnologicamente indispensabili;
- ds: distanza minima dalle strade esistenti = 6,00 ml
- dc: *distanza dai confini (esclusivamente per gli interventi in assenza di S.U.E.)* = *5,00 ml. o inferiore mediante accordo con le parti confinanti che risulti da apposito atto registrato e trascritto*
- d: distanza dalle strade previste dal Piano esecutivo = secondo il progetto esecutivo
- standards urbanistici = si rimanda all'art. 3.1.1. sub b)

le residenze ammesse potranno essere costruite solo nel caso di unità locali la cui superficie lorda sia almeno pari a 400 mq.; la superficie lorda utile dell'abitazione non dovrà comunque superare i 150 mq.

5 bis) Norme particolari per l'area "D3-5":

~~Per l'area "D3-5": nelle aree di cui al presente articolo ricomprese nella zona "D3-5" ogni titolo abilitativo è subordinato alla presenza e/o contestuale realizzazione del fabbricato produttivo principale dell'unità locale. L'unità locale dovrà avere un rapporto di copertura minimo = 10% di SF. Nei casi particolari di interventi di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale potrà in deroga, valutando caso per caso, ammettere rapporti di copertura minimi inferiori a quanto sopraprescritti.~~

5 ter) Prescrizione particolare:

nelle aree di cui al presente articolo è ammessa una superficie lorda utile massima del 20% della totale da adibire ad attività commerciale al dettaglio (senza mai superare quella consentita per gli esercizi di vicinato stabilita dal D. Lgs. 114/1998).

6) Nota finale:

Ad esclusione delle aree D3-5a, D3-5b, D3-5c, D3-6, D3-7, D3-11, per le quali valgono i vincoli riportati nelle tabelle in calce al presente articolo, nelle restanti aree D3, vigono i seguenti vincoli:

A. ATTIVITÀ SEVESO

Non sono ammesse nuove attività o modifiche ad attività esistenti tali da renderle soggette agli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del D.lgs 334/1999 e s.m.i.

B. ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO

Non sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

- a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;
- b) sostanze e miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;
- c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;
- d) sostanze e miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.

Sono escluse dalle limitazioni sopra riportate le attività che vengono a ricadere nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del D.lgs 334/1999 e s.m.i. e "stabilimenti sottosoglia" a seguito di riclassificazione delle sostanze in data successiva all'approvazione dell' Elaborato tecnico RIR.

6 bis)

Nell'attuazione degli interventi ammessi dal P.R.G.C. all'interno delle aree di esclusione individuate dal RIR occorrerà:

1. garantire una doppia viabilità di accesso per un'adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell'area produttiva;
2. garantire un'adeguata viabilità interna;
3. dotare l'area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad es. la rete antincendio, i sistemi di allertamento ecc.

Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

Scheda 1**VINCOLI SPECIFICI PER L'AREA D3-5a****ATTIVITA' SEVESO**

Non sono ammesse nuove attività o modifiche ad attività esistenti tali da renderle soggette agli articoli 6 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i..

ATTIVITA' "SOTTOSOGLIA SEVESO"

Non sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

- a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;
- b) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;
- c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1.

Sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

- d) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B di cui al D.M. 9.5.2001.

Sono escluse dalle limitazioni sopra riportate le attività che vengono a ricadere nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i. e "stabilimenti sottosoglia" a seguito di riclassificazione delle sostanze in data successiva all'approvazione dell'Elaborato tecnico RIR.

Scheda 2**VINCOLI SPECIFICI PER L'AREA D3-5b****ATTIVITA' SEVESO**

Sono potenzialmente ammesse attività con eventi incidentali di tipo energetico, ambientale o tossico ricadenti nell'ambito di applicazione degli articoli 6,7 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i.,.

L'ammissibilità è rigidamente condizionata a seguito di parere positivo rilasciato dal Comune in relazione dell'aggravio del preesistente livello di rischio.

A tal fine all'atto della richiesta del titolo abilitativo il gestore della nuova attività dovrà presentare relazione di compatibilità territoriale ed ambientale in conformità a quanto previsto dalle "Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377.

Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo energetico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti reversibili (LREV) aumentata di 100m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 200m oltre il confine dello stabilimento stesso.

Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo tossico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti irreversibili (LIRR) aumentata di 200m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 300m oltre il confine dello stabilimento stesso.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti qualora risultino presenti in area di danno elementi non compatibili secondo la valutazione eseguita ai sensi del d.m. 9 maggio 2001 e in ogni caso in presenza di elementi di categoria A e B.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B.

ATTIVITA' "SOTTOSOGLIA SEVESO"

Sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

- a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;
- b) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;
- c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;
- d) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" delle categorie a) sopra riportata, l'area individuata dalla distanza di 200m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" delle categorie b) e c) sopra riportate, l'area individuata dalla distanza di 100m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B.

Sono escluse dalle limitazioni sopra riportate le attività che vengono a ricadere nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i. e "stabilimenti sottosoglia" a

seguito di riclassificazione delle sostanze in data successiva all'approvazione dell'Elaborato tecnico RIR.

Scheda 3**VINCOLI SPECIFICI PER L'AREA D3-5c****ATTIVITA' SEVESO**

Sono potenzialmente ammesse attività con eventi incidentali di tipo energetico, ambientale o tossico ricadenti nell'ambito di applicazione degli articoli 6,7 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i.,.

L'ammissibilità è rigidamente condizionata a seguito di parere positivo rilasciato dal Comune in relazione dell'aggravio del preesistente livello di rischio.

A tal fine all'atto della richiesta del titolo abilitativo il gestore della nuova attività dovrà presentare relazione di compatibilità territoriale ed ambientale in conformità a quanto previsto dalle "Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377.

Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo energetico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti reversibili (LREV) aumentata di 100m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 200m oltre il confine dello stabilimento stesso.

Qualora risultino ammesse "attività Seveso" con eventi incidentali di tipo tossico l'area di esclusione vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001, avrà dimensione di raggio pari a quello dell'area di danno con effetti irreversibili (LIRR) aumentata di 200m. Ove più cautelativo l'area di esclusione consiste in un'area che ricomprende lo stabilimento e si estende, in ogni direzione, per 300m oltre il confine dello stabilimento stesso.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti qualora risultino presenti in area di danno elementi non compatibili secondo la valutazione eseguita ai sensi del d.m. 9 maggio 2001 e in ogni caso in presenza di elementi di categoria A e B.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B. categorie A e B.

ATTIVITA' "SOTTOSOGLIA SEVESO"

Sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

- a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;
- b) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;
- c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;
- d) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" della categorie a) sopra riportata, l'area individuata dalla distanza di 200m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" delle categorie b) e c) sopra riportate, l'area individuata dalla distanza di 100m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle

Sono escluse dalle limitazioni sopra riportate le attività che vengono a ricadere nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i. e “stabilimenti sottosoglia” a seguito di riclassificazione delle sostanze in data successiva all’approvazione dell’Elaborato tecnico RIR.

Scheda 4**VINCOLI SPECIFICI PER L’AREA D3-11****ATTIVITA’ SEVESO**

Non sono ammesse nuove attività o modifiche ad attività esistenti tali da renderle soggette agli articoli 6 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i..

ATTIVITA’ “SOTTOSOGLIA SEVESO”

Non sono ammessi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

d) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.

Sono ammessi “stabilimenti sottosoglia” che prevedono la conservazione o l’impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;

b) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;

c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1.

Qualora risultino ammessi “stabilimenti sottosoglia” della categorie a) sopra riportata, l’area individuata dalla distanza di 200m dal perimetro dell’attività deve essere vincolata all’insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 2001.

Qualora risultino ammessi “stabilimenti sottosoglia” delle categorie b) e c) sopra riportate, l’area individuata dalla distanza di 100m dal perimetro dell’attività deve essere vincolata all’insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al d.m. 9 maggio 2001.

In nessun caso è consentito l’insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all’insediamento dell’attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B.

Sono escluse dalle limitazioni sopra riportate le attività che vengono a ricadere nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i. e “stabilimenti sottosoglia” a seguito di riclassificazione delle sostanze in data successiva all’approvazione dell’Elaborato tecnico RIR.

Scheda 5**VINCOLI SPECIFICI PER L'AREA D3-6****ATTIVITA' SEVESO**

Non sono ammesse nuove attività o modifiche ad attività esistenti tali da renderle soggette agli articoli 6 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i..

ATTIVITA' "SOTTOSOGLIA SEVESO"

Non sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

d) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.

Sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;

b) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;

c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1.

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" della categorie a) sopra riportata, l'area individuata dalla distanza di 200m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" delle categorie b) e c) sopra riportate, l'area individuata dalla distanza di 100m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B.

Sono escluse dalle limitazioni sopra riportate le attività che vengono a ricadere nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i. e "stabilimenti sottosoglia" a seguito di riclassificazione delle sostanze in data successiva all'approvazione dell'Elaborato tecnico RIR.

Scheda 6**VINCOLI SPECIFICI PER L'AREA D3-7****ATTIVITA' SEVESO**

Non sono ammesse nuove attività o modifiche ad attività esistenti tali da renderle soggette agli articoli 6 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i..

ATTIVITA' "SOTTOSOGLIA SEVESO"

Non sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

d) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.

Sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;

b) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;

c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1.

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" della categorie a) sopra riportata, l'area individuata dalla distanza di 200m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

Qualora risultino ammessi "stabilimenti sottosoglia" delle categorie b) e c) sopra riportate, l'area individuata dalla distanza di 100m dal perimetro dell'attività deve essere vincolata all'insediamento di categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

In nessun caso è consentito l'insediamento di nuovi stabilimenti la cui area di esclusione, che sarebbe generata in seguito all'insediamento dell'attività, ricomprenda elementi territoriali delle categorie A e B.

Sono escluse dalle limitazioni sopra riportate le attività che vengono a ricadere nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i. e "stabilimenti sottosoglia" a seguito di riclassificazione delle sostanze in data successiva all'approvazione dell'Elaborato tecnico RIR.

(.....)

Art. 5.3.1. - Limitazioni agli interventi in aree soggette a dissesto

Si demanda ai disposti della *Indagine Geologico-Tecnica*, in particolare ai seguenti elaborati aventi valore prescrittivo:

Paragr. 2.8) “*Sintesi della pericolosità morfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica*” della *Relazione Geologico-Tecnica Generale*

- Paragr. 2.9) “*Idoneità all’utilizzazione urbanistica alla scala di piano*” della *Relazione Geologico-Tecnica Generale*
- *Integrazioni alla Relazione Geologico-Tecnica Generale (A)*
- Tav. 11A *Carta di sintesi della Pericolosità Morfologica e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica – 1:5.000*
- Tav. 12A *Carta di sintesi dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica alla Scala di Piano (Villa Sud e boschetto) - 1:2.000*
- Tav. 13A *Carta di sintesi dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica alla Scala di Piano (Villadossola Centro) - 1:2.000*
- Tav. 14A *Carta di sintesi dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica alla Scala di Piano (Villa Nord) - 1:2.000*
- *Relazione Geologica Specifica riguardante i singoli interventi con allegate tavv. 1B, 2B, 3B (carte di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica alla scala di Piano con trasposizione limiti ree di intervento)*

Gli interventi ammessi dal PRGC sono pertanto da sottoporre a verifica di congruità con quanto prescritto dagli elaborati di cui al comma precedente e facenti parte della *Indagine Geologico-tecnica* allegata al PRGC medesimo.

~~*Per le aree oggetto della variante parziale V24 si richiamano altresì i contenuti della specifica Relazione Geologico-tecnica che correde la variante stessa.*~~

Per ambiti e aree che siano stati successivamente oggetto di varianti al Piano si richiamano altresì i contenuti delle specifiche Relazioni Geologico-tecniche che corredano le varianti stesse.

Si richiama inoltre la normativa dettata dal D.M. 11.03.1988.

Ove ricorra il caso, nuove aree di dissesto non indicate nel P.R.G.C. vengono delimitate con delibera Consiliare senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.; dalla data di esecutività della deliberazione si applicano le limitazioni di cui al presente articolo.